

R.G. n.543+ 604/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO

in persona del Giudice del Lavoro d.ssa Emanuela FEDELE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa iscritta ai numeri di ruolo generale sopra riportati promossa con ricorsi depositati
rispettivamente il 12 e 26/04/2019

da

DI CAPUA GIUSEPPE, DI CAPUA FRANCESCO e DI CAPUA TIZIANA (RG 543/19)
LUIGIA BIANCO, STEFANIA GHIDELLI, LAURA MORETTI, ROBERTA OLDANI, CHIARA
ADELE RADAELLI(RG 604/'19)

tutti rappresentati e difesi dall'avv. CHIARA NICOLETTI, elettivamente domiciliate presso lo
studio della medesima in Milano, via Redi, 10

RICORRENTI

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO MINEO (rg. 543/'19) e dall'avv. NADIA PEREGO (rg 604/'19) elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale Inps in Varese, via volta 1

FRANCO PIN rappresentato e difeso dall'avv. CRISTINA SECCIA, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Milano, via Freguglia, 1,

RESISTENTI

OGGETTO ricorso ex art. 414 c.p.c.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti

C O N C L U D E V A N O come in atti



Motivi della Decisione

Con ricorsi depositati il 12 e 26/04/2019 DI CAPUA GIUSEPPE, DI CAPUA FRANCESCO e DI CAPUA TIZIANA, eredi di Giuseppina Ruccolo nonché LUIGIA BIANCO, STEFANIA GHIDELLI, LAURA MORETTI, ROBERTA OLDANI, CHIARA ADELE RADAELLI hanno dedotto di:

aver prestato attività lavorativa (la signora Ruccolo come cuoca, le signore Bianco, Ghidelli, Moretti, Oldani e Redaelli quali impiegate) presso la "Scuola Montessori di Castellanza" sino al 31/08/2008, assunte da febbraio 1993 quali lavoratrici subordinate dall'Opera Nazionale Montessori (ONM), con prosecuzione del rapporto con l'Associazione Montessoriana di Castellanza (AMC) dal 1 settembre 2002 sino alla cessazione del 31 agosto 2008 (27.6.2010 per la signora Oldani), a causa della riconsegna della Scuola all'associazione ACOF;

di aver proposto in data 4 novembre 2011 ricorso avanti il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di ACOF e, in subordine, dell'Associazione Montessoriana di Castellanza per il pagamento del trattamento di fine rapporto;

che con sentenza n. 499/16 del 12 settembre 2016 la Corte D'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, condannava L'Associazione Montessoriana di Castellanza al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dall'inizio dei rapporti lavorativi (con l'Opera Nazionale Montessori) sino al 31 agosto 2008; di avere tentato inutilmente il pignoramento nei confronti di AMC ricorrendo poi al Fondo di Garanzia dell'Inps;

di aver ricevuto un rifiuto da parte di Inps non risultando effettuate *"azioni esecutive nei confronti di coloro che hanno agito in nome per conto dell'associazione, il quale, ai sensi dell'art. 38 CC rispondono personalmente solidalmente per obbligazione di essere contratte verso terzi compresi i dipendenti dell'associazione"*.

Sulla base di queste premesse le ricorrenti, deducendo l'impossibilità di agire nei confronti dei responsabili dell'associazione essendo intervenuta la decadenza di cui all'articolo 1957 c.c., hanno richiesto la condanna di Inps al pagamento del trattamento di fine rapporto così quantificato:

- € 17.667,54 quanto alla Sig.ra Giuseppina Ruccolo,
- € 8.215,85 quanto alla Sig.ra Bianco Luigia,
- € 9.730,99 quanto alla Sig.ra Ghidelli Stefania,
- € 19.902,54 quanto alla Sig.ra Moretti Maura,
- € 17.795,88 quanto alla Sig.ra Oldani Roberta,
- € 21.743,51 quanto alla Sig.ra Radaelli Chiara Adele.



oltre interessi e rivalutazione.

In subordine hanno richiesto la condanna di Franco Pin, individuato quale responsabile della gestione dei rapporti lavorativi dell'AMC, al pagamento di quanto dovuto.

Ritualmente costituitasi in giudizio, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ha confermato la legittimità del rigetto all'erogazione della prestazione previdenziale formulato in virtù del disposto dell'articolo 2 comma quinto della legge 297/'82 regolatrice dell'intervento del fondo di garanzia, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.

Ritualmente costituitosi anche Franco Pin ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo sia l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. che la prescrizione dei crediti nonché l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione della garanzia nei propri confronti.

All'esito della discussione, all'udienza odierna la causa viene decisa con sentenza di cui viene data lettura.

Il primo thema decidendum del presente giudizio attiene l'individuazione dei requisiti di accesso al fondo di garanzia nell'ipotesi di datore di lavoro non fallibile quale è AMC (un'associazione non riconosciuta).

L'art. 2 comma 5 L. 297/'82 che regola la fattispecie dispone che *"Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto"*.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito il contenuto dell'onere di attivazione posto a carico del lavoratore per l'accesso al Fondo in caso di datore di lavoro costituito da associazione non riconosciuta precisando che *"qualora il debitore - datore di lavoro sia un'associazione non riconosciuta, non basta che il creditore provi di avere esperito un inutile tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede dell'associazione, dovendo lo stesso altresì dimostrare di avere compiuto idonee ricerche dei soggetti personalmente e solidalmente obbligati in base all'art. 38 c.c., in ordine alla eventuale titolarità in capo ai medesimi di beni mobili o immobili o di altri diritti"* (Cass. 10953/03).

Onde comprendere se le ricorrenti abbiano assolto con diligenza l'onere loro incombente di provare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, appare necessario chiarire



come si atteggi la responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute e, nello specifico, la responsabilità solidale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione secondo il disposto dell'art. 38 c.c.

Anche su questo punto si è espressa recentemente la Corte di Cassazione precisando che

"Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta:

- non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente ... non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per l'ente è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro ... In virtù della distinzione soggettiva tra l'ente ed i suoi organi ed in considerazione dei presupposti della eventuale responsabilità accessoria di detti organi, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione non riconosciuta non può consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente nei confronti dei soggetti (che si assumono) solidalmente obbligati con la stessa, senza la previa formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi (cfr. Cass. 12714/19).

Dalla puntuale ricostruzione operata dalla Suprema Corte (seppure in ambito esecutivo), si evince che i ricorrenti, oltre a tentare di aggredire il fondo dell'associazione AMC, prima di rivolgersi al fondo di garanzia Inps avrebbero dovuto individuare i soggetti che avevano svolto concreta attività negoziale in relazione ai rapporti di lavoro ed agire, in primo luogo, per farne accertare la responsabilità e, successivamente, escuterne il patrimonio. In caso di incapacienza avrebbero avuto titolo per rivolgersi al Fondo Inps avendo diligentemente assolto l'onere loro incombente.

Nella pacifica e dichiarata assenza di tale attività (i ricorrenti agiscono solo oggi nei confronti di Franco Pin), si deve concludere per il rigetto della domanda nei confronti di Inps.



Né le conclusioni assunte trovano smentita nell'affermazione della natura previdenziale dei crediti del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia Inps (cfr. Cass.10875/'13 citata dalle ricorrenti); tale ricostruzione, infatti, stabilendo il diritto alla prestazione non in forza del pregresso rapporto lavorativo ma del rapporto assicurativo previdenziale tra lavoratore e Fondo conferma la necessità della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ovvero: insolvenza del datore di lavoro, accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale o formazione del titolo giudiziale ed esperimento infruttuoso in tutto o in parte dell'esecuzione forzata (cfr. sentenza citata) nel significato più sopra chiarito.

I ricorrenti formulano altresì, in via subordinata, domanda di condanna al pagamento del TFR nei confronti di Franco Pin, individuato quale soggetto che agì per conto dell'associazione nei termini sopra chiariti dalla Corte di Cassazione.

Franco Pin ha eccepito, in primo luogo, la decadenza dall'azione delle creditrici ex art. 1957 c.c..

L'eccezione è fondata. L'art. 1957 c.c. dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purchè il creditore si attivi contro il debitore principale entro sei mesi.

Nel caso di specie è pacifica l'esigibilità ex lege dell'obbligazione di pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui si discute, con la risoluzione dei rapporti lavorativi per dimissioni alla data del 31 agosto 2008 (per la signora Oldani al 27.6.2010). È altresì pacifico che la prima azione intentata dalle lavoratrici nei confronti di AMC per il recupero del Tfr sia datata 4.11.2011, perciò oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (cfr. doc. 6 ricorrenti).

Anche questa domanda deve pertanto essere respinta.

La natura delle questioni trattate, involventi questioni di diritto non banali, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite tra le parti.

Busto Arsizio, 27/11/2019

il Giudice del Lavoro
d.ssa Emanuela Fedele

